



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

FADEL PIERANTONIO, Presidente e Relatore

BRAJNIK CLAUDIO, Giudice

PSAILA VINCENZO, Giudice

in data 07/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 72/2023 depositato il 23/03/2023

proposto da

Difeso da

Avv. Paolo Celli - CLLPLA64A25H501Q

Avv. Martina Grimaldi - GRMMTN88S60G568X

ed elettivamente domiciliato presso paolocelli@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di

elettivamente domiciliato presso

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173529200 IMU 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

L'Ufficio si rimette e si richiama a quanto dedotto nelle controdeduzioni in atti.

La Corte si riserva la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [REDACTED]) la quale interviene nel presente giudizio in qualità di società di gestione del FIP – Fondo Immobili Pubblici – fondo comune di investimento immobiliari del tipo chiuso promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001 convertito nella Legge 410/2001 proponeva tempestivo ricorso contro il Comune di [REDACTED] avverso l'avviso di accertamento n. 173529200 del 22.12.2022 con il quale si contestava il mancato versamento dell'imposta IMU per l'anno 2017 per l'importo complessivo di € 70.194,00= di cui € 53.013,00 =per imposta asseritamente omessa, € 15.904,00= per sanzioni ed € 1.277,00= per interessi.

La parte espone la complessa normativa che, a partire dagli anni 2000, ha portato alla cosiddetta cartolarizzazione dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato e ad altri enti. Tra gli immobili che sono stati inseriti in questa complessa procedura vi sono quelli oggetto dell'avviso di accertamento. Propone quindi i seguenti motivi di diritto.

a) Difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] violazione dell'art. 2 comma VI del D. L. 351/2001. Preliminarmente la parte solleva il difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta del pagamento dell'imposta oggetto dell'avviso di accertamento. La SGR infatti è mero gestore del patrimonio immobiliare di proprietà del FIP e quindi non può essere destinatario di alcuna richiesta di pagamento dell'imposta relativa ai beni immobili che gestisce. Precisa che la normativa IMU non menziona il gestore tra i soggetti destinatari dell'imposta e, dunque, soggetto passivo della stessa. La SGR non è proprietaria dei beni immobili oggetto di avviso di accertamento che sono nella esclusiva titolarità del fondo FIP, né l'utilizzatore degli stessi, posto che il cespite in questione sono tutti locati e/o ad altro titolo nella disponibilità di enti pubblici che ne esercitano all'interno le proprie funzioni istituzionali. Il possesso di un immobile locato non può certo ricadere in capo al gestore del bene, ma ricade in capo a colui che li detiene effettivamente e cioè l'Agenzia del demanio. In particolare richiama il presupposto per l'applicazione dell'IMU che è il medesimo di quello previsto a suo tempo per l'ICI. Il comma 2 art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede che "l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504". Il possesso degli immobili oggetto dell'avviso di accertamento impugnato è dell'Ispettorato del lavoro. Pertanto richiama la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 10655 del 17.04.2019) per la quale il gestore di un bene immobile non è soggetto all'imposta in quanto non è ricompreso tra i soggetti passivi.

b) Sulla illegittimità dell'avviso per violazione del divieto di confusione dei fondi – violazione art. 36 del TUF.

c) Sull'avvenuto pagamento dell'IMU per l'anno 2017. Senza rinunciare alle eccezioni prima riportate e alla eccezione di esenzione di cui al punto successivo precisa che, come emerge dall'avviso, è stata versata dal fondo Neptune I° la somma di € 61.626,00= ovvero sia la somma ritenuta congrua ai fini del pagamento e della debenza dell'IMU 2017 per gli immobili non esenti, pertanto risulta l'erroneità dell'operato della

società di riscossione.

d) Sulla violazione di legge dell'avviso – violazione degli artt. 2 comma VI° e 4 comma II° del D.L. 351/2001 e dell'art. 7, comma I°, lett. a) del D.Lgs. 504/1992 nonché della risoluzione del Ministero delle Finanze del 07.04.2005 prot. 25234/2004/DPF/UFF-sulla esenzione degli immobili. Conclude pertanto affinché venga accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato in quanto illegittimo per le ragioni esposte in narrativa.

Si costituiva con proprie controdeduzioni [REDACTED] il quale sosteneva che in base alle risultanze catastali per gli immobili oggetto dell'accertamento per omesso versamento dell'IMU relativo all'annualità 2017, relativi ai codice fiscale [REDACTED] è stata presentata alcuna dichiarazione al fine di richiedere l'esenzione asseritamente spettante sulla base delle argomentazioni sviluppate nel ricorso. Pertanto ritiene di aver agito correttamente per richiedere il pagamento. Chiede pertanto che la Corte decida nel merito del ricorso e ove decidesse di annullare l'avviso di accertamento compensi integralmente le spese di giudizio.

All'udienza del 07.11.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e andrà accolto. La Corte osserva preliminarmente che risulta fondata la eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva che è stata sollevata da parte ricorrente. Ed infatti la normativa IMU prevede che il presupposto per la sua applicazione, che è il medesimo di quello previsto a suo tempo per l'ICI, è il possesso di immobili. Nel caso in esame SGR non è il possessore dell'immobile, ma un "gestore" quindi soggetto non ricompreso tra i soggetti passivi dell'imposta. In tal senso si è già espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 10655 del 17.04.2019 che questa Corte richiama e condivide. Di conseguenza va accolto il relativo motivo di ricorso dovendosi ritenere che la ricorrente non è soggetto passivo dell'IMU.

L'atto impugnato va pertanto annullato con esonero dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso sollevati dalla parte da intendersi assorbiti.

Relativamente alle spese del giudizio parte resistente ne ha chiesto la compensazione in caso di annullamento. Tale domanda va accolta in quanto Esatto in relazione al cespite qui in discussione ha individuato un codice fiscale e ha agito di conseguenza per la applicazione dell'imposta non avendo rilevato la sussistenza di motivi di esenzione.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria I grado di Trieste, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Trieste, 07.11.2023

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Pierantonio Fadel